Avv. RENATO SPERANZONI
Via A. Costa, 20/E
(30172) MESTRE (VE)
Tel. 041/985.411 - Fax 041/985.004

AVANTI IL **TRIBUNALE ORDINARIO**

DI V E N E Z I A

SEZIONE LAVORO

RICORSO D'URGENZA

EX ART. 700 C.P.C.

per l'insegnante **DE PAOLA Grazia** [cod. fisc. **DPL GRZ 79C56 C619Z**] rappresentata e difesa nel presente procedimento d'urgenza dall'**avv. Renato Speranzoni** [cod. fisc. **SPR RNT 51S14 L736R**], che indica qui di seguito, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15.7.2011 n. 111, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (*PEC*) renato.speranzoni@venezia.pecavvocati.it ed il proprio numero di fax 041/98.50.04 e che dichiara, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere tutti gli avvisi, tutte le comunicazioni e tutte le notificazioni relative al presente giudizio al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (*PEC*) renato.speranzoni@venezia.pecavvocati.it, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mestre (Ve), Via A. Costa n. 20/E, come da mandato allegato al ricorso depositato in via telematica,

- RICORRENTE

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVESITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

- RESISTENTE

CONTRO

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVESITÀ E DELLA RICERCA - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-**

Firmato Da: SPERANZONI RENATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2afbe3591bd7da55380cbc2630d42961

VENEZIA GIULIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- RESISTENTE

E CONTRO

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVESITÀ E DELLA RICERCA - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- RESISTENTE

NOTIZIANDONE

l'**ISTITUTO COMPRENSIVO "*DANTE ALIGHIERI*" DI VENEZIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

* * *

PREMESSA

La ricorrente è insegnante di Scuola Primaria.

La stessa è stata **immessa in ruolo**, ai sensi dell'art. 96, lett. *c*, della legge 13.7.2015 n. 107 (c.d. Buona Scuola), nell'a.s. 2015/2016, con sede provvisoria presso l'Istituto Comprensivo Statale "*A. Rosmini*" di Pordenone (doc. 1).

Nei termini e nelle forme previste dall'O.M. 8.4.2016 n. 241, la sig.ra De Paola ha partecipato – a domanda (doc. 2) - al **piano straordinario di mobilità** di cui all'art. 1, commi 73 e 108, della citata legge 13.7.2015 n. 107 (c.d. Buona Scuola), ove è per l'appunto previsto che "*Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017*" (comma 73) e che "*Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico*

Firmato Da: SPERANZONI RENATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2afbe3591bd7da55380cbc2630d42961

dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 ... per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale" (comma 108).

Nella domanda di mobilità la sig.ra De Paola ha indicato ben **100** "*PREFERENZE TERRITORIALI*", dalla Basilicata, alla Calabria, alla Puglia, solo per citare i primi Ambiti Territoriali in ordine di preferenza (doc. 2).

Con grandissima sorpresa e con ancora più grande contrarietà la ricorrente si è, invece, vista trasferita in "***VENETO AMBITO 0017***" (Istituto Comprensivo "*Dante Alighieri*" di Venezia), e cioè in un Ambito Territoriale e in una sede non richiesti (v. comunicazioni 29.7.2016 e 24.8.2016 – docc. 3 e 6).

A nulla è valso il tentativo di conciliazione tempestivamente proposto dalla ricorrente davanti alla Segreteria di Conciliazione dell'Ufficio Territoriale di Pordenone (doc. 4), atteso che quest'ultimo Ufficio ha formulato un'ipotesi conciliativa che prevedeva comunque il trasferimento (*id est*, la permanenza) della ricorrente presso una sede di servizio in Venezia (la proposta prevedeva il trasferimento presso "*Ambito Territoriale VEN0000023*" – doc. 5).

Il trasferimento è stato, infine, impugnato dalla ricorrente con lettera racc. a.r. 22.9.2016, ricevuta dal Ministero resistente il 26.9.2016 (doc. 12).

Firmato Da: SPERANZONI RENATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2afbe3591bd7da55380cbc2630d42961

Avverso il contestato trasferimento l'insegnante Grazia De Paola propone ricorso in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., chiedendone l'annullamento e/o la disapplicazione nonché comunque l'accoglimento di tutte le domande e le conclusioni di seguito formulate per i motivi qui di seguito esposti e dedotti.

A) ***FUMUS BONI IURIS*** [VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 73 E 108, DELLA LEGGE 13.7.2015 N. 107 (C.D. BUONA SCUOLA), DEGLI ARTT. 1 E SEGG. DELL'O.M. 8.4.2016 N. 241 E DEGLI ARTT. 1 E SEGG. DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO 8.4.2016 PER LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE PER L'A.S. 2016/2017].

Il trasferimento disposto dall'Amministrazione scolastica resistente ai danni della ricorrente è gravemente errato, ingiusto ed illegittimo.

La mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 è disciplinata dagli artt. 1 e segg. dell'**O.M. 8.4.2016 n. 241** (doc. 8) e dagli artt. 1 e segg. del **Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 8.4.2016** (doc. 9), che prevedono che la valutazione delle domande di mobilità debba avvenire sulla base dei seguenti due semplici criteri di valutazione:

a) **le preferenze** espresse dall'interessato/a,

b) **il punteggio** (per servizi e titoli) maturato da ciascun/a docente

(art. 3, commi 16, 17 e 18, art. 4, art. 9 e art. 10, comma 2, dell'O.M. 8.4.2016 n. 241 e art. 6 del CCNI 8.4.2016 ed allegate *TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI*).

È bensì vero che la norma contrattuale collettiva prevede – quanto alle preferenze - che "*L'ordine di preferenza* ... *indicato* [dagli aspiranti]

Firmato Da: SPERANZONI RENATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2afbe3591bd7da55380cbc2630d42961

nell'istanza [può essere] *determinato o completato d'ufficio*" (art. 6 *FASE C* del CCNI 8.4.2016 e art. 11, comma 17, dell'O.M. 8.4.2016 n. 241) ma resta comunque fermo il fatto che "*i docenti saranno assegnati ad un ambito ...* ***secondo l'ordine di preferenza***" (art. 6 *FASE C* del CCNI 8.4.2016).

La combinazione dei due criteri comporta, dunque, che in caso di conflitto fra più aspiranti che abbiano espresso la stessa preferenza per lo stesso Ambito territoriale, la mobilità deve essere accordata – a parità di titoli di precedenza - all'aspirante che vanta **il punteggio più alto**.

Fin qui *nulla quaestio*.

Nel caso di specie, invece, l'Amministrazione resistente **non** ha rispettato **né** il criterio delle preferenze **né** il criterio del punteggio, assegnando alla ricorrente – come ora si vedrà - il "*VENETO AMBITO 0017*" in modo arbitrario, casuale e comunque illegittimo.

Di ciò vi è inoppugnabile prova documentale.

Sotto il primo profilo (**preferenze**), nella domanda di mobilità presentata dalla sig.ra De Paola sono indicate 100 "*PREFERENZE TERRITORIALI*" (Basilicata, Calabria, Puglia ed altre che non è qui necessario elencare), fra le quali **non** compare il Veneto.

L'Ambito Veneto non doveva e non poteva, dunque, essere assegnato ("*i docenti saranno assegnati ad un ambito ...* ***secondo l'ordine di preferenza***" art. 6 *FASE C* del CCNI 8.4.2016).

Sotto il secondo profilo (**punteggio**), dopo la pubblicazione dei trasferimenti nel sito *web* del Ministero, la ricorrente ha potuto estrapolare i nominativi dei docenti di Scuola Primaria, immessi in ruolo – come la ricorrente - ai sensi dell'art. 96, lett. *c*, della legge 13.7.2015 n. 107 (c.d. Buona Scuola), trasferiti

Firmato Da: SPERANZONI RENATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2afbe3591bd7da55380cbc2630d42961

a domanda su posto comune per l'a.s. 2016/2017 negli stessi Ambiti territoriali indicati dalla ricorrente, **con punteggio inferiore al proprio** (**punti 17**).

I nominativi individuati dalla ricorrente corrispondono a **centinaia di docenti**, con **punteggi che variano da 0 (zero) a 16** [la trascrizione dell'elenco dei docenti porterebbe via decine e decine di pagine; per questa ragione si rinvia al **doc. 7** depositato nel fascicolo informatico della ricorrente, da intendersi qui di seguito integralmente esposto e trascritto], assegnati in scuole delle province di Potenza, Cosenza, Reggio Calabria, Bari e molte altre, **tutti Ambiti richiesti dalla ricorrente**.

I documenti sopra richiamati, provenienti – si noti ben – dalla stessa Amministrazione resistente, sono la prova più evidente che quest'ultima ha palesemente violato entrambi i criteri dettati dall'O.M. **8.4.2016** n. **241** e dal CCNI **8.4.2016**, e cioè sia il criterio delle **preferenze** sia il criterio del **punteggio**.

A conferma e conforto di quanto fin qui esposto e dedotto valga anche il fatto che le organizzazioni sindacali di categoria, dopo avere attentamente analizzato i dati forniti dal Ministero, hanno constatato che la percentuale degli **errori di sistema** è stata del **16,7%** e che circa **110 mila** insegnanti sono stati trasferiti con un algoritmo sbagliato (v. portale *web* Orizzonte Scuola, che ha titolato: "*il MIUR ammette migliaia di errori ma lascia i docenti nel limbo*" – doc. 11).

Per queste ragioni, il trasferimento impugnato dalla ricorrente deve essere dichiarato illegittimo ed annullato, con conseguente diritto della stessa ad essere trasferita, secondo le preferenze indicate nella domanda di mobilità, ad uno degli Ambiti territoriali illegittimamente assegnati ad altro docente avente

Firmato Da: SPERANZONI RENATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2afbe3591bd7da55380cbc2630d42961

punteggio inferiore al proprio.

***B*) *PERICULUM IN MORA*.**

Il trasferimento impugnato con il presente ricorso d'urgenza sta arrecando alla ricorrente un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Per effetto di esso, infatti, la ricorrente si è improvvisamente sradicata dalla propria **famiglia** - che è stata di fatto **disgregata** - dalla figlia Giuseppina, **sedicenne** (n. il 11.3.2000), nella fase più delicata del proprio sviluppo psicofisico, dal marito Nicola Domenico Di Giorgio, **invalido al 50%** con "*Limitazioni funzionali movimenti articolati*", bisognoso di assistenza continua ed incapace di provvedere da solo alla gestione della famiglia, con la prospettiva non potervi mai più fare ritorno (sicuramente non per i primi tre anni).

Come si vede, il danno è davvero grave e irreparabile.

A proposito della separazione dalla famiglia, è significativo e rilevante, anche ai fini della presente domanda cautelare, il fatto che il "***ricongiungimento al coniuge***" è espressamente previsto dalla Tabella A1 allegata all'O.M. 8.4.2016 n. 241 come **titolo di precedenza**, con l'attribuzione del punteggio più elevato (**6 punti**) rispetto a quello riconosciuto a tutti gli altri titoli valutabili (**3 e 4 punti**); dal che si ricava in modo del tutto evidente che anche nella valutazione del Ministero resistente il legame con il nucleo familiare va salvaguardato in tutti i modi.

Sussistono, dunque, i presupposti di legge (*fumus boni juris* e *periculum in mora*) per l'accoglimento della presente domanda cautelare.

Tanto premesso, l'insegnante sig.ra Grazia De Paola *ut supra* rappresentata e difesa

Firmato Da: SPERANZONI RENATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2afbe3591bd7da55380cbc2630d42961

RICORRE AI SENSI DELL'ART. 700 C.P.C.

al Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE: ordinarsi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, all'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, in via solidale fra loro ovvero, in subordine, a ciascuno per la parte che ad esso compete ovvero, in ulteriore subordine, a carico di chi spetta, l'immediato trasferimento della ricorrente, ai sensi dell'O.M. 8.4.2016 n. 241 e del CCNI 8.4.2016, ad uno degli Ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità, e precisamente al primo Ambito territoriale (Basilicata) e alla prima sede di servizio (provincia di Potenza) che spetta alla ricorrente sulla base delle preferenze espresse nella domanda di mobilità e del punteggio dalla stessa maturato (17 punti), tenuto conto di tutte le domande presentate per lo stesso Ambito territoriale da insegnanti con punteggio più elevato ovvero – in subordine – nel diverso Ambito territoriale che spetta sulla base della domanda di mobilità e dei posti disponibili (alla data di avvio dei movimenti).

NEL MERITO: accertarsi e/o dichiararsi il diritto dell'insegnante sig.ra Grazia De Paola al trasferimento, ai sensi dell'O.M. 8.4.2016 n. 241 e del CCNI 8.4.2016, ad uno degli Ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità, e precisamente al primo Ambito territoriale (Basilicata) che spetta alla stessa sulla base delle preferenze espresse nella domanda di mobilità e del punteggio

Firmato Da: SPERANZONI RENATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2afbe3591bd7da55380cbc2630d42961

maturato dalla stessa (17 punti), tenuto conto di tutte le domande presentate per lo stesso Ambito territoriale da insegnanti con punteggio più elevato, ovvero – in subordine – al diverso Ambito territoriale che spetta sulla base della domanda di mobilità e dei posti disponibili (alla data di avvio dei movimenti), e, per l'effetto, condannarsi il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, in via solidale fra loro ovvero, in subordine, a ciascuno per la parte che ad esso compete ovvero, in ulteriore subordine, a carico di chi spetta, a disporre l'immediato trasferimento della ricorrente nel citato Ambito territoriale, con ogni consequenziale statuizione di legge, il tutto previa dichiarazione di nullità e/o di inefficacia e/o annullamento e/o disapplicazione ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.L.vo 30.3.2001 n. 165 dei provvedimenti, comunicati alla ricorrente con *mail* del 29.7.2016 e del 24.8.2016, con i quali la stessa è stata trasferita a "*VENETO AMBITO 0017*" e alla sede di servizio "*Istituto: VEIC839002 – DANTE ALIGHIERI*", con ogni consequenziale statuizione di legge.

Spese e compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi.

IN VIA ISTRUTTORIA: il sottoscritto procuratore della ricorrente non ritiene di dover formulare alcuna istanza istruttoria, trattandosi di causa di puro diritto, già compiutamente istruita in via documentale.

Ordinarsi all'Amministrazione resistente l'esibizione in giudizio, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., delle domande di mobilità presentate dai docenti indicati

Firmato Da: SPERANZONI RENATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2afbe3591bd7da55380cbc2630d42961

nell'elenco depositato nel fascicolo telematico della ricorrente come **doc. 7** ovvero assumersi informazioni, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., in ordine alla posizione dei docenti indicati nel predetto elenco, al fine di verificare il diritto di precedenza della ricorrente rispetto a questi, in ragione del punteggio più alto vantato dalla stessa.

Unitamente al presente ricorso d'urgenza si depositano in via telematica i seguenti atti e documenti:

1) contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato 1.12.2015;

2) domanda di mobilità validata;

3) "*Notifica assegnazione nuova Sede scolastica / Ambito*" [IMPUGNATO];

4) richiesta di conciliazione 12.8.2016;

5) proposta conciliativa (senza data) dell'Ufficio Territoriale di Pordenone;

6) assegnazione della sede di servizio 24.8.2016 [IMPUGNATA];

7) elenco dei docenti di Scuola Primaria trasferiti su posto comune con punteggio inferiore a quello della ricorrente;

8) O.M. 8.4.2016 n. 241;

9) CCNI 8.4.2016;

10) nota ministeriale 27.7.2016 n. 20453;

11) n. 3 articoli scaricati dal sito *web* Orizzonte Scuola;

12) lettera racc. A.R. 22.9.2016 di impugnazione del trasferimento;

13) verbale 6.6.2016 della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile del Centro Medico Legale INPS di Potenza;

14) certificato di stato di famiglia della ricorrente.

DICHIARAZIONE EX ART. 9, COMMA 5, DELLA LEGGE 23.12.99 N. 488

Il sottoscritto procuratore della ricorrente dichiara, ai sensi e per gli effetti di

Firmato Da: SPERANZONI RENATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2afbe3591bd7da55380cbc2630d42961

cui all’art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, come sostituito dall'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15.7.2011 n. 111, che la domanda ha valore indeterminato ma che per essa **NON** è dovuto alcun contributo unificato, perché nell’anno 2015 la ricorrente ed il suo nucleo familiare hanno prodotto un reddito complessivo imponibile inferiore ad € 34.585,23, come da dichiarazione di responsabilità allegata alla nota di iscrizione a ruolo.

Mestre (Ve), 3 novembre 2016

avv. Renato Speranzoni

Firmato Da: SPERANZONI RENATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2afbe3591bd7da55380cbc2630d42961